

CT 3020/2019/MA

CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

SEZIONE LAVORO

RICORSO IN APPELLO

ex art. 433 ss. c.p.c.

PER

Il Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - Istituto Comprensivo di Dolo, I.T.C. "Maria Lazzari", C.F. 80185250588, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, C.F. ADS94026160278, presso cui è domiciliato in Venezia alla Piazza San Marco n. 63 indicandosi altresì per le comunicazioni processuali la disponibilità a ricevere presso il fax +39 040.361109 e l'indirizzo PEC ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it,

- appellante-

CONTRO

il signor **AMATO NUNZIO**, nato ad Acerra (NA) il 23.10.1996, residente in Cicciano (NA) alla via Capolongo 9, C.F. MTANNZ96R23A024W, rappresentato e difeso in primo grado dall'Avv. Luigi Torrese del foro di Torre Annunziata ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest'ultimo sito in Torre del Greco (NA), alla via Sedivola n. 85,

- appellato -

PER LA RIFORMA

della sentenza non definitiva n. 772/2019 depositata in data 11/12/2019 (e oggetto di riserva di appello in data 21/02/2020), nonché della sentenza definitiva n. 219/2020 depositata in data 15/09/2020, entrambe rese *inter partes* dal Tribunale di Venezia - Sezione Lavoro, nel giudizio avente n. r.g. 1535/2019

IN FATTO

Il sig. Amato Nunzio (originario ricorrente - nonché parte appellata nel presente giudizio) in data 07/07/19 ha proposto ricorso *ex art. 414 c.p.c.* (doc.2bis), depositato il 17/07/2019 e ritualmente notificato presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, innanzi al Tribunale di Venezia- Sezione Lavoro contro il MIUR, l'USRV, Istituto Comprensivo Statale di Dolo, ITC "Maria Lazzari" per ivi sentire accolte le seguenti conclusioni: 1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al conferimento dell'incarico di lavoro a tempo determinato per l'a.s. 2018/2019, quale assistente amministrativo, presso



l'Istituto Comprensivo di Dolo (VE), in quanto utilmente collocato nella III fascia della graduatoria di Istituto per il personale A.T.A. approvata dall'Istituto capofila Istituto Tecnico Commerciale Statale Maria Lazzari di Dolo, valida per il triennio 2018/2019, in ragione dei titoli di studio e di carriera dichiarati nella domanda di inserimento; 2) dichiarare il diritto del ricorrente a mantenere l'incarico di supplenza conferito dalla data dell'intervenuta risoluzione fino a quella della prevista cessazione; 3) accertare e dichiarare illegittima la risoluzione del contratto di lavoro e riconoscere il diritto del ricorrente Nunzio Amato alla continuazione del rapporto di lavoro a tempo determinato nel profilo/categoria di assistente scolastico in esecuzione del contratto *inter partes* prot. 6877 del 3.9.2018 e riconoscimento del trattamento economico iniziale pari a quello previsto dal vigente CCNL versato in atti per la figura di assistente amministrativo; 4) condannare le PP.AA. resistenti, ciascuna per quanto di competenza, al riconoscimento giuridico a ogni effetto di legge del servizio espletato dal ricorrente dalla data di assunzione in servizio (3.9.2018) alla data di cessazione (20.12.2018) e, oltre, per tutto il periodo di lavoro previsto dal contratto poi illegittimamente risolto (30.6.2019) a seguito della nomina quale assistente amministrativo per l'a.s. 2018/2019 presso l'Istituto Comprensivo di Dolo (VE), giusto il richiamato contratto individuale di lavoro con attribuzione di ogni trattamento giuridico (in particolare ai fini dell'anzianità di servizio) ed economico derivante dal relativo trattamento retributivo; 5) per tutti i suesposti motivi, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a essere inserito nella III fascia della graduatoria di istituto per il personale A.T.A., approvata dall'Istituto capofila Istituto Tecnico Commerciale Statale Maria Lazzari di Dolo e valida per il triennio 2017- 2020, nei profili di AA, AT e CS, in quanto munito di valido titolo di servizio, con il riconoscimento dei punteggi spettanti 17,10 per il profilo AA, 11,80 per il profilo AT e 11,40 per il profilo CS. o per quelli che risulteranno di Giustizia; 6) conseguentemente, condannare le PP.AA. resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, a ripristinare il punteggio in graduatoria nella III fascia della graduatoria per i rispettivi profili professionali di AA, AT e CS come originariamente attribuito al ricorrente o quello che risulterà di Giustizia dichiarando illegittima la decurtazione di punti operata con il decreto di risoluzione del contratto e di correzione della graduatoria; 7) per l'effetto, condannare le resistenti PP.AA. al pagamento della retribuzione mensile dal giorno della risoluzione del contratto al ripristino o fino a quello della scadenza (30.6.2009) e in ogni caso anche a titolo di risarcimento del danno e indennità nella misura complessiva di € 3.828,37



o a quella anche maggiore che risulterà di Giustizia oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme già rivalutate o, in quelle somme che risultassero di Giustizia; 8) condannare altresì i resistenti al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori o al risarcimento dei danni per l'omesso versamento nella misura che l'Ill.mo sig. G.d.L. vorrà equitativamente determinare; 9) accertare e dichiarare che il resistente ha subito danni dalla riferita condotta illegittima datoriale materiali, morali e da perdita di chance da risarcirsi con separato giudizio. 10) dichiarare la nullità, annullare e/o comunque disapplicare ex art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 smi ogni atto contrario, illegittimo o irrimediabilmente invalido per violazione della normativa di settore, ivi compreso, con elencazione esemplificativa ma non esaustiva, il decreto prot. 10940/C02a del 20.12.2018 con cui il D.S. del I.C. Statale di Dolo, rettificava il punteggio attribuito al ricorrente rideterminandolo e coeva nota prot. 10977/C02a di annullamento d'ufficio del provvedimento di individuazione di destinatario di contratto a tempo determinato e risoluzione del contratto di lavoro; 11) emettere ogni conseguenziale provvedimento a seguito dell'accoglimento delle domande; 12) condannare in ogni caso la parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione al sottoscritto avvocato».

Il Giudice di prime cure fissava l'udienza di comparizione parti del 23/10/2019, ore 12.30, per la comparizione delle parti, accogliendo l'istanza dell'originario ricorrente di integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati mediante pubblicazione sul sito del MIUR- USRV.

L'Amministrazione scolastica si costituiva nel giudizio di primo grado chiedendo il rigetto di tutte le domande avversarie.

Istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti, la causa è stata discussa, previo scambio di note, e decisa non definitivamente con sentenza n. 772/2019 e rimessa in istruttoria per la determinazione del punteggio.

In particolare, il Giudice così provvedeva: in parziale accoglimento del ricorso accerta e dichiara che il ricorrente ha diritto al punteggio per il servizio prestato presso l'IP San Paolo S.r.l. e per il titolo costituito da attestato di qualifica professionale di operatore amministrativo, con conseguente rideterminazione del punteggio, 2) Rimette la causa in istruttoria con separata ordinanza; 3) Spese al definitivo.



La causa è stata poi definitivamente discussa e decisa con sentenza n. 219/2020 in cui il Giudice definitivamente pronunciando così provvedeva: 1) Alla luce del punteggio effettivamente spettante al ricorrente come determinato con la sentenza non definitiva rigetta le domande del ricorso di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 7), 8); 2) Accoglie parzialmente le domande di cui ai punti 5), 6) nei termini di cui alla sentenza non definitiva e del punteggio rideterminato; 3) Rigetta la domanda di cui al punto 10) del ricorso; 4) Accoglie parzialmente la domanda di cui al punto 9) del ricorso condannato il MIUR al risarcimento del danno pari alle retribuzioni perdute per le seguenti supplenze: con ICS Palladio di Caorle supplenza per CS del 11/12/19, supplenza del CS 9 e 10/1/2020, con IC Luigi NONO di Mira supplenza CS dal 28 + 29/10/19, supplenza CS dal 19 al 22/11/19, supplenza CS del 12/2/20; con ICS CORNER supplenza CS 28/01/2020 al 29/01/2020 (h.36), supplenza Cs per il 30/01/2020 (h.30), supplenza CS dal 13/02/2020 al 14/02/2020 (h.36), oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria; 5) Condanna il MIUR alla rifusione di 50% delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida, per tale parte, in € 1.250,50 per compensi di Avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge, oltre al 50% del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore del dichiaratosi anticipatario.

Avverso le suddette sentenze, l'Amministrazione indicata in epigrafe propone appello per i di seguito esposti

MOTIVI

Sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 7 D.M. n. 640/2017. In particolare, sulla non valutabilità del servizio prestato dal 08/05/2017 al 31/08/2017 presso l'Istituto paritario "San Paolo S.r.l."

La sentenza non definitiva n. 772/2019 è viziata innanzitutto perché, affrontando positivamente la questione giuridica relativa alla valutabilità del servizio prestato in una scuola paritaria, ha accolto il ricorso avversario in quanto i versamenti contributivi risultavano effettuati – seppur *successivamente* rispetto alla proposizione della domanda.

In particolare, nella citata pronuncia si legge che *“Tuttavia allo stato, né il MIUR ha chiesto chiarimenti all'INPS sul punto, vi sono elementi per affermare che i contributi siano stati versati successivamente oppure si sia solo trattato della lavorazione del flusso da parte del personale INPS; tale periodo, pertanto, risultando attestato dalla scuola paritaria San Paolo e risultando il versamento contributivo, deve essere riconosciuto”*.



Al riguardo, si ricorda che il signor Amato ha prestato servizio presso la scuola paritaria San Paolo di Pozzuoli dal 08/05/2017 al 31/08/2017; periodo durante il quale non sono risultati regolarmente versati i contributi previdenziali e, per tale motivo, correttamente, l'Amministrazione scolastica ha ritenuto detto servizio non valutabile ai fini del punteggio nella graduatoria d'istituto di terza fascia - ATA per il triennio 2018/2021 della Provincia di Venezia, per il profilo di Assistente Amministrativo.

Pertanto, la statuizione del Tribunale di Venezia (che - come detto - ha riconosciuto il periodo di servizio presso la scuola paritaria) viola l'art. 7 del DM n. 640/2017 e, pertanto, andrà riformata.

A ben vedere, infatti, a nulla rileva la circostanza per cui i contributi siano stati versati tardivamente, poiché la valutabilità del servizio prestato deve operarsi al più tardi sulla base delle risultanze dell'estratto contributivo INPS relativo alla data di verifica compiuta ai sensi dell'art. 7 DM n. 640/17.

Infatti, ai sensi dell'art. 7 punto 7.1 *"Nel modello di domanda e nelle relative avvertenze sono previste tutte le indicazioni relative ai requisiti e ai dati utili ai fini della presente procedura"* e in base al punto 7.2. *"È ammessa esclusivamente la dichiarazione di requisiti, qualità e titoli di cui l'aspirante sia in possesso entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda"*.

Considerato che al punto 17 le note del Modello di Domanda stabiliscono che *"Qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali l'aspirante deve dichiarare (sezione I, lettera m) che sia stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni in materia"*, ne discende che quanto prodotto successivamente dall'originario ricorrente nel corso del giudizio è relativo a versamenti posteriori alla predetta verifica effettuata dalla scuola e, in quanto tale, non valutabile.

Del resto, diversamente opinando si consentirebbe un'inammissibile sanatoria dopo la presentazione della domanda (o dopo la verifica e/o in corso di giudizio) di servizi con contributi versati o regolarizzati tardivamente rispetto alla verifica dell'Istituzione scolastica e al conseguente provvedimento di rettifica del punteggio (adottato in data 20-12-18).

A conferma, la giurisprudenza milita nel senso di attribuire rilevanza (ai fini della valutabilità del servizio prestato presso Istituti paritari) unicamente ai contributi versati tempestivamente.

A tal riguardo, del tutto pertinente risulta la pronuncia del Tribunale di Venezia n.



689/2019 secondo cui “è lo stesso DM 640/17 che, sia pure indirettamente, prescrive quale condizione per il riconoscimento del punteggio per il servizio svolto presso Istituti paritari che in relazione ad esso siano stati versati i contributi previdenziali, considerato che tale indicazione risulta fornita al punto 17 delle note del Modello di Domanda (pag. 11 cfr. all. 1 MIUR), stabilendo che ...”Qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali l’aspirante deve dichiarare (sezione I, lettera m) che sia stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni in materia”, e che gli artt. 2 e 5 del DM prescrivono l’obbligo di utilizzo degli appositi modelli pubblicati con il decreto, i quali dunque fanno tutt’uno con questo; l’art. 7 al punto 7.1 del DM 640/17 stabilisce inoltre che “Nel modello di domanda e nelle relative avvertenze sono previste tutte le indicazioni relative ai requisiti e ai dati utili ai fini della presente procedura”; la circostanza che i requisiti debbano sussistere al momento della proposizione della domanda emerge con chiarezza dall’art. 7 punto 7.2 del DM, e del resto consentire una regolarizzazione postuma sarebbe in contrasto con le tempistiche relative all’assegnazione delle supplenze e con la costituzione di graduatorie” (in tal senso, ex multis, Trib. Padova, decreto di rigetto n. 1610 del 08/03/2019, Trib. Venezia, decreto di rigetto n. 2595 del 10/05/2019, Trib. Venezia, n. 481 del 20/07/2017).

Ne discende che, diversamente da quanto statuito dal Tribunale di Venezia ed in ossequio al dettato imperativo di cui all’art. 7 D.M. 640/2017, in carenza di copertura contributiva all’atto della domanda, il servizio prestato dall’originario ricorrente dal 08/05/2017 al 31/08/2017 non possa essere valutato ai fini delle graduatorie di circolo e d’istituto.

Conseguentemente, la sentenza non definitiva n. 772/2019 dovrà essere riformata nella parte in cui prevede che “Tuttavia allo stato, né il MIUR ha chiesto chiarimenti all’INPS sul punto, vi sono elementi per affermare che i contributi siano stati versati successivamente oppure si sia solo trattato della lavorazione del flusso da parte del personale INPS; tale periodo, pertanto, risultando attestato dalla scuola paritaria San Paolo e risultando il versamento contributivo, deve essere riconosciuto”; così come la sentenza definitiva n. 219/2020 dovrà essere riformata nella parte in cui fa propria la sentenza non definitiva statuendo che “le domande ... devono essere accolte parzialmente nei termini di cui alla sentenza non definitiva”.

Sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 7 D.M. n. 640/2017. In particolare, sulla non valutabilità del titolo di operatore amministrativo.

Il Giudice di prime cure ha errato anche nella parte in cui ha ritenuto valutabile il titolo costituito da attestato di qualifica professionale di operatore amministrativo.



In particolare, il Tribunale di Venezia con la sentenza non definitiva n. 772/2019 ha statuito che *“tuttavia non pare possa revocarsi in dubbio che il ricorrente abbia conseguito attestato di qualifica professionale di operatore amministrativo ai sensi dell'art. 14 legge 845/78, e pertanto tale titolo deve essere valutato”*; statuizione ripresa nella sentenza definitiva n. 219/2020 che dichiara le domande *“accolte parzialmente nei termini di cui alla sentenza non definitiva e del punteggio rideterminato”*.

Nondimeno, non pare corretto addivenire a detta conclusione, posto che alla data della presentazione della domanda in Graduatoria, ossia il 27/10/2017, l'attestato di operatore amministrativo non era stato convalidato ai sensi dell'art. 14 legge 845/78.

Pertanto, correttamente l'Amministrazione scolastica non ha valutato tale certificazione al momento dei controlli, non essendo risultata rilasciata ai sensi della suddetta specifica normativa.

In definitiva, essendo la scuola vincolata a quanto acquisito ed esibito dall'interessato in sede di presentazione della domanda, le statuizioni del tribunale di Venezia andranno riformate in quanto violano l'art. 7 del DM n. 640/2017 secondo cui – si ripete – *“È ammessa esclusivamente la dichiarazione di requisiti, qualità e titoli di cui l'aspirante sia in possesso entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda”*.

Sulla illegittimità del riconosciuto diritto al risarcimento del danno da perdita di chance in favore del Sig. Amato Nunzio.

Sulla scorta di quanto argomentato in ordine alla legittimità dell'operato dell'Amministrazione scolastica, si può ragionevolmente inferire che nulla è dovuto a titolo retributivo e/o di risarcimento danni all'originario ricorrente.

Pertanto, la sentenza impugnata andrà riformata anche sotto l'ulteriore profilo afferente alle rivendicazioni economiche pretese dall'odierno appellato; in particolare, si fa riferimento alla parte in cui il Tribunale di Venezia, con sentenza definitiva n. 219/2020 (doc.1) statuisce che *“Il ricorrente può vantare solo il risarcimento del danno da perdita di chance per non aver potuto ottenere le supplenze sopra indicate con ICS Palladio di Caorle supplenza per CS del 11/12/19, supplenza del CS 9 e 10/1/2020, con IC Luigi NONO di Mira supplenza CS dal 28 + 29/10/19, supplenza CS dal 19 al 22/11/19, no supplenza del 10/1/20 per sovrapposizione, supplenza CS del 12/2/20; con ICS CORNER supplenza CS 28/01/2020 al 29/01/2020 (h.36), supplenza Cs per il 30/01/2020 (h.30), supplenza CS dal 13/02/2020 al 14/02/2020 (h.36)”*.

Come noto, infatti, la risarcibilità del danno implica, anzitutto, l'ingiustizia dello stesso



e la conseguente lesione di un interesse giuridicamente rilevante; nel caso *de quo*, parte appellata non ha subito alcun danno ingiusto, posto che – come dimostrato – la condotta dell'Amministrazione è corretta e pienamente legittima.

A ciò si aggiunge, in ogni caso, che il danno da perdita di *chance* preteso dal Sig. Amato Nunzio non risulta assistito da alcuna allegazione né rigorosa dimostrazione delle circostanze di fatto da cui potesse inferirsi, anche in via presuntiva, la lesione all'integrità del patrimonio in conseguenza della valutazione in ordine alla perdita dell'utilità attesa, anche considerato che l'odierno appellato è inserito nelle graduatorie di istituto e potrà accedere, al compimento dei 24 mesi di servizio, alla graduatoria permanente per il personale ATA.

*

In definitiva, in riforma delle sentenze di prime cure, si ritiene che non debba essere riconosciuto al Sig. Amato il diritto al punteggio nelle Graduatorie di III fascia di Circolo e d'istituto per il personale ATA triennio 2018-2021, poiché, in primo luogo, il servizio prestato presso la Scuola Paritaria San Paolo S.r.l. non è risultato coperto da contributi previdenziali necessari ai fini della valutazione del medesimo, in secondo luogo, l'originario ricorrente non era in possesso di un titolo di servizio valutabile *ex art. 7 DM n. 640/2017*. Da ciò consegue, in ultima analisi, l'illegittimità del riconosciuto risarcimento del danno da perdita di *chance* vantato dal Sig. Nunzio Amato.

*

Da tutto quanto esposto risultano palesi, ai sensi dell'art. 434, n. 2 c.p.c. le circostanze da cui deriva la violazione del D.M. n. 640/2017 e, pertanto, l'epigrafata Amministrazione, *ut supra* rappresentata e difesa

RICORRE

avanti alla **Corte di Appello di Venezia, sezione lavoro**, affinché, fissata l'udienza di discussione, Voglia accogliere le seguenti conclusioni:

"In parziale riforma delle appellate sentenze n. 772 /2019, pronunciata sub r.g. n. 1535/2019, depositata l'11/12/2019 e n. 219/2020, pronunciata sub r.g. n. 1535/2019, depositata il 15/09/2020 del Tribunale di Venezia – Sezione Lavoro, accertare e dichiarare la legittimità dell'operato dell'Amministrazione scolastica nella parte in cui ha ritenuto non valutabile il servizio prestato dal Sig. Amato Nunzio presso l'IP San Paolo S.r.l., nonché il titolo costituito da attestato di qualifica professionale di operatore amministrativo. Conseguentemente, accertare che nulla è dovuto al Sig.



Amato Nunzio a titolo di risarcimento del danno. Spese e competenze legali di ambedue i gradi rifuse."

Ai sensi della L. 488/99, così come modificata e integrata dal D.P.R. 115/02 e dalla L. 122/10, si dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile e che il pagamento del contributo unificato in misura fissa e prenotato a debito.

Unitamente al ricorso in appello, si dimettono:

- Sentenze Tribunale Venezia n. 772/2019, n. 219/2020, doc.1;
- Inizio Verifiche acquisizione domanda, doc.1bis;
- Domanda Di Inserimento Graduatoria Terza Fascia ATA, doc.1ter;
- Diploma di Maturità Linguistica ISI.s.2014/15, doc.2;
- Ricorso, doc.2bis;
- DM 640 Del 30.8.2017 Aggiornamento Terza Fascia Graduatorie ATA Triennio 2017/2019, doc.2ter;
- Conferma Del Titolo Paritario Giovanni Leone, doc.3;
- MIUR AMATO MEMORIA DICOST, doc.3bis;
- Schermate Inserimento Scuole Modello D3, doc.3ter;
- Attestato Di Qualifica Professionale Corso, doc.4;
- GRADUATORIA III FASCIA ATA DEFINITIVA, doc.4bis;
- VerbaleUdienzaDel23102019, doc.4ter;
- Certificazione EIPASS CENTRO STUDI TEMPUS, doc.5;
- Contratto Di Lavoro, doc.5bis;
- Note Autorizzate Nunzio Amato, doc.5ter;
- Certificato Di Servizio Voltaire e Allegati, doc.6;
- Decreto Del 20.12.2018 Prot.10940 C02 IC DOLO, doc.6bis;
- Nota Dep. Aut. Replica MIUR RG1535/19, doc.6ter;
- Certificato Di Servizio I.P San Paolo, doc.7;
- Risoluzione Contratto Supplenza, doc.7bis;
- Verbale Udienza Del 11/12/2019, doc.7ter;
- Copia Mail INPS VENEZIA Con Estratto Conto, doc.8;
- Certificato Di Servizio N.1147 Del 2.5.2018, doc.8bis;
- Note Conclusionali Nunzio Amato, doc.8ter;
- Copia Estratto Conto Contributivo Gestione, doc.9;



- Estratto Contributivo INPS, doc.9bis;
- Note autorizzate del 21/02/2020 del Ministero Istruzione, doc.9ter;
- Modello D1 ATA Anno2017, doc.10;
- Sentenza Cds Servizio Senza Contributi, doc.10bis;
- Verbale Udienza Del 17/07/2020, doc.10ter;
- Decreto Rig. TRIB PD 1610/19, doc.11;
- Comunicazione UNIFICATO LAV Assunzione e Rapporto Di Trasmissione, doc.11bis;
- Nota Di Deposito Ministero Istruzione - Amato RG1535/2019, doc.11ter;
- Decreto Rigetto 2595/19TRIBVE, doc.12;
- Contratto Di Assunzione A Tempo Determinato, doc.12bis;
- Nota Di Deposito Ministero Istruzione - Amato RG1535/2019, doc.12ter;
- Nota Di Deposito Ministero Istruzione - Amato RG1535/2019, doc. 13;
- CUD 2018, doc.14;
- Certificato Storico Del Centro Per L'impiego Di Nola, doc.15;
- Certificato Di Servizio Istituto Voltaire, doc.16;
- Estratto Contributivo INPS, doc.17.

Con riserva di produrre il fascicolo di parte di primo grado in assenza della trasmissione di ufficio da parte della cancelleria.

Venezia, 15/03/2021

Marianna Martini
PROCURATORE DELLO STATO

